COORDINAMENTO DELLE INDAGINI NEI PROCEDIMENTI PER REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Art. 2

Contrasti tra uffici del pubblico ministero

Dopo l'articolo 54 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

a) "Art. 54-bis (Contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero). - 1. Quando il pubblico ministero riceve notizia che presso un altro ufficio sono in corso indagini preliminari a carico della stessa persona e per il medesimo fatto in relazione al quale egli procede, informa senza ritardo il capo di detto ufficio richiedendogli la trasmissione degli atti a norma dell'articolo 54 comma 1. 2. Il pubblico ministero che ha ricevuto la richiesta, ove non ritenga di aderire, informa il procuratore generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la Corte di cassazione. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, determina con decreto motivato, secondo le regole sulla competenza del giudice, quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne da' comunicazione agli uffici interessati. All'ufficio del pubblico ministero designato sono immediatamente trasmessi gli atti da parte del diverso ufficio. 3. Il contrasto si intende risolto quando, prima della designazione prevista dal comma 2, uno degli uffici del pubblico ministero provvede alla trasmissione degli atti a norma dell'articolo 54 comma 1. 4. Gli atti di indagine preliminare compiuti dai diversi uffici del pubblico ministero sono comunque utilizzabili nei casi e nei modi previsti dalla legge. 5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano in ogni altro caso di contrasto positivo tra pubblici ministeri.";

b) "Art. 54-ter (Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalita' organizzata). - 1. Quando il contrasto previsto dagli articoli 54 e 54- bis riguarda taluno dei reati indicati nell'articolo 51 comma 3- bis, se la decisione spetta al procuratore generale presso la Corte di cassazione, questi provvede sentito il procuratore nazionale antimafia; se spetta al procuratore generale presso la corte di appello, questi informa il procuratore nazionale antimafia dei provvedimenti adottati.".

Versione in vigore dal 22 novembre 1991, non più in vigore dal 21 gennaio 1992 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalita' organizzata
Estremi	Decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/coordinamento-delle-indagini-nei-procedimenti-per-reati-di/art-2-contrasti-tra-uffici-del-pubblico-ministero/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it